

MANUTENZIONE NEL LUOGO DI LAVORO: I RAPPORTI DEL LAVORATORE AUTONOMO MANUTENTORE CON IL PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DEL LUOGO DI LAVORO "OSPITANTE"

L'accesso di un lavoratore autonomo all'interno di un luogo di lavoro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Un ruolo molto importante, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza durante la esecuzione delle attività del Manutentore all'interno di un luogo di lavoro altrui, spetta al Preposto che opera in quel luogo di lavoro; e questo a causa della funzione che egli riveste all'interno della struttura aziendale e dei compiti che la legge gli attribuisce.

QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?

CHI E' IL PREPOSTO?

Il PREPOSTO quali obblighi ha?

QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, in cui si trova il preposto, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente datore di lavoro del preposto.

Ciò comprende:

- Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);
- Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d'opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;
- Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che disciplina gli appalti all'interno del luogo di lavoro.

Le altre norme da ricordare sono l'art. 2, che dà la definizione del preposto, e l'art. 19 che ne disciplina gli obblighi.

In particolare, l'art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all'interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l'uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l'art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l'obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell'ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell'ospitante, né in quelle dell'ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l'uno, né per l'altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull'applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque

sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.
E' in questa fase che entra in campo la figura del preposto.

CHI E' IL PREPOSTO?

Secondo l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il Preposto è *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Si tratta del capo reparto, del capo squadra, del soggetto che “sovrintende” all'attività lavorativa esercitando poteri gerarchici e funzionali nei confronti degli altri lavoratori; ai fini della sicurezza egli riveste dunque una fondamentale funzione di “controllo”.

GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Nell'ambito degli obblighi previsti dall'art. 19 del Decreto 81 in capo al preposto (VEDI TABELLA) in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all'interno del luogo di lavoro vanno qui ricordati principalmente i seguenti:

- sovrintendere all'applicazione delle disposizioni contenute nel DUVRI e comunque delle regole volte a disciplinare la presenza del lavoratore autonomo.
SCOPO: assicurare che non soltanto le “normali” regole di sicurezza aziendale, ma anche le misure contenute nel DUVRI, pur essendo misure destinate a disciplinare soltanto il periodo dell'appalto, ricevano effettiva applicazione; si tratta del resto di misure che, proprio perché non connesse alla abituale attività dei lavoratori, potrebbero rimanere più facilmente sulla carta.
SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
SCOPO: assicurare l'effettività della tutela e se necessario l'aggiornamento del DUVRI quando le misure previste e adottate si rivelino inadeguate alla prova dei fatti dando origine a condizioni di pericolo.
SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.